

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E
PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 07

"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"
(art. 20 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 7.4

"Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture connesse"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.4.1

"Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale"

ALLEGATO 1

INDICE

<i>Definizioni</i>	3
<i>Obiettivi e finalità</i>	3
<i>Ambito territoriale di intervento</i>	4
<i>Soggetti beneficiari</i>	4
<i>Descrizione degli interventi</i>	5
<i>Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese</i>	6
<i>Agevolazioni previste</i>	8
<i>Condizioni di ammissibilità</i>	9
<i>Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno</i>	10
<i>Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno</i>	14
<i>Criteri di selezione</i>	15
<i>Dotazione finanziaria del bando</i>	18
<i>Controlli amministrativi sulle domande di sostegno</i>	19
<i>Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe</i>	22
<i>Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	23
<i>Varianti e adeguamenti tecnici</i>	23
<i>Presentazione delle domande di pagamento</i>	24
<i>Controlli amministrativi sulle domande di pagamento</i>	30
<i>Obblighi in materia di informazione e pubblicità</i>	30
<i>Controlli in loco</i>	30
<i>Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni</i>	30
<i>Controlli ex post</i>	31
<i>Disposizioni generali</i>	31
<i>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)</i>	31

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva la Tipologia di operazione 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale, nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura 7.4 " Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture connesse;"

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Progetto Pubblico Integrato

Per Progetto Pubblico Integrato si intende il Piano di Sviluppo Definitivo approvato nell’ambito della tipologia di operazione 7.1.1 del PSR Lazio.

Impresa sociale

Tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati sostegni economici per compensare i servizi aggiuntivi e le esternalità positive di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi.

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori

locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.

La tipologia di Operazione intende sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali.

La tipologia di Operazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", in coerenza con la Focus Area diretta 6(B) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e la Focus Area indiretta 6(A) "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Attraverso gli interventi previsti la tipologia di operazione n. 7.4.1 mira al soddisfacimento del fabbisogno specifico F.39 Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato dalle seguenti zone, secondo la zonizzazione del PSR 2014/2020 del Lazio:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C "Aree rurali intermedie".

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

- gli **Enti Pubblici**, anche associati. Gli enti pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica (Unione di comuni);
- le **Imprese sociali** come definite ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 112/17, ed iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Gli Enti pubblici che hanno un **Progetto Pubblico Integrato (PPI)** (piano di sviluppo definitivo) presentato e approvato ai sensi dei due bandi pubblici emanati con le Determinazioni n. G03878 del 27/03/2018 e n G07996 del 07/06/2017 dovranno rispettare quanto descritto in tale Piano. In fase istruttoria verrà verificata la coerenza con gli interventi previsti nel PPI.

Nell'esecuzione degli interventi gli Enti Pubblici che sono stati selezionati, in quanto beneficiari, nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, devono rispettare le procedure vigenti sugli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

ARTICOLO 5

Descrizione degli interventi

Sono ammissibili a contributo, nell'ambito della presente tipologia di operazione investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali:

- nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
- servizi all'infanzia;
- attività didattiche;
- servizi di carattere sociale quali l'agricoltura sociale volta a favorire l'integrazione, l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
- servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
- servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni per attività sociali;
- servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali, biblioteche cartacee e multimediali;
- punti di informazione sui servizi di base forniti;
- servizi di trasporto pubblico;
- servizi assistenziali (servizi nell'ambito della salute e della sicurezza delle persone prenotazione, ecc.);
- servizi di manutenzione di ambiti rurali;
- punti informativi.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it.

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente necessarie all'erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese generali.

Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività locale, pertanto non sono ammissibili interventi aventi scopi di lucro, produttivi, commerciali, di ristorazione e ricettività.

Gli interventi dovranno tendere alla riqualificazione e valorizzazione dei beni immobili **privilegiando il riuso e la rigenerazione dell'architettura rurale e del patrimonio edilizio esistente al fine della riduzione del consumo di suolo.**

Eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente.

Nella realizzazione degli investimenti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e relativi regolamenti e disposizioni attuative. Per facilitare la verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs. n. 50/2016 il RUP deve obbligatoriamente compilare le check list di autovalutazione allegate alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali. Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali

Per ciò che attiene alle spese generali e di progettazione sono riconoscibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

A tale scopo l'Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa), nonché le eventuali spese per la pubblicazione del bando. Le spese generali sono ammissibili, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile, al netto delle stesse spese generali, e determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

IVA

Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo:

- le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
- le spese per arredi per l'allestimento interno degli immobili oggetto della domanda
- le spese per acquisto di terreni e beni immobili;
- spese per arredi e attrezzature necessarie all'erogazione del servizio
- spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria

- le spese per tensostrutture permanenti e provvisorie e in ogni caso manufatti temporanei, gazebo e simili finalizzati ai servizi previsti dalla presente misura;
- le spese per impianti per attività sportive motorizzate (es: autodromi, pista go-kart, autocross, motocross);
- le spese per investimenti per attività ludico/ricreativa - sportiva basate su tecniche, tattiche e usi militari (es: campi di soft-air).

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima della presentazione della stessa secondo quanto disposto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016 art. 30.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 7

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile nel caso di soggetti pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti privati.

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente

Massimali:

È fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad **Euro 250.000** comprensivo dell'IVA. Tale massimale è valido anche per i progetti presentati da enti pubblici associati.

ARTICOLO 8

Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari singoli debbono possedere i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- Il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n. 503/99);
- Il richiedente deve presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della stessa domanda di sostegno;
- per operazioni inerenti beni immobili, il richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica del bene;
- il livello minimo di progettazione, deve essere quello definitivo;
- il progetto deve raggiungere un **punteggio minimo di 30 punti**, derivanti dalla somma di minimo due principi di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie” specificati al successivo articolo 11;
- Il richiedente deve allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9.

per i soli beneficiari pubblici

- Il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- gli interventi proposti devono essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali, se disponibili, o di eventuali strategie di sviluppo locale (Aree Interne, piani e programmi delle aree naturali protette);

- Il progetto deve essere incluso nel programma pluriennale delle opere pubbliche del Comune.

Gli Enti pubblici associati in un PPI **dovranno presentare la domanda di finanziamento singolarmente** (la domanda dovrà essere presentata da ogni singolo comune ricadente nel PPI). Il progetto dovrà essere coerente con quello indicato nel piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali di cui alla misura 7.1.

per i soli beneficiari privati

- non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Il progetto è ritenuto **definitivo**, ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalla regione, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda. Se il progetto presentato non è esecutivo, esso dovrà acquisire tale forma secondo i termini indicati al successivo articolo 9.

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda di contributo la seguente documentazione:

- a. relazione tecnica illustrativa contenente inquadramento territoriale, l'analisi dell'impatto socio-economico con descrizione del contesto rurale e del beneficio che la popolazione (numero di abitanti) otterrà dall'opera;
- b. la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile;

- c. la delibera di giunta comunale (allegata all'approvazione del bilancio previsionale) che determina le tariffe dei servizi comunali. Nel caso di comuni facenti parte di unione di comuni si dovrà produrre la documentazione attestante il trasferimento dei servizi all'unione dei comuni;
- d. visura catastale delle unità immobiliari dove si intende realizzare l'intervento
- e. Progetto dell'intervento (per i soli beneficiari pubblici, redatto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici - D.Lgs. n. 50/2016) che individui compiutamente i lavori da realizzare, nonché la quantificazione puntuale della spesa necessaria per la realizzazione, comprensivo di:
 - I. Relazione tecnica che descriva puntualmente lo stato di fatto e le opere che si intendono realizzare e la loro puntuale ubicazione;
 - II. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento, debitamente quotati, redatti alle scale adeguate per una esatta e compiuta individuazione dei lavori da realizzare, recanti i riferimenti alle specifiche voci del Computo metrico estimativo,
 - III. Computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" (approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 412/2012, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 41 - supplemento n. 1.) vigente al momento della domanda. Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzi, e/o di beni e/o di servizi, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo; Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
 - IV. Quadro economico contenente l'importo complessivo delle opere da appaltare
- f. il cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi;
- g. documentazione fotografica, attestante lo stato attuale dei luoghi;

- h. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante;
- i. copia della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta a termini di legge dal beneficiario relativa agli aiuti "de minimis";
- j. ultimo bilancio comunale consolidato disponibile.

Per i soli beneficiari pubblici

- k. check-list di autovalutazione della domanda di sostegno ai fini del rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal RUP e disponibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/
- l. i verbali di validazione ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016;
- m. Atto probante pubblico che comprovi per quale attività/servizio viene attualmente impiegato l'immobile
- n. la Delibera dell'Organo competente con la quale:
 - V. si approva il progetto nel suo complesso, comprensivo de il costo complessivo, il quadro economico ed il cronoprogramma e si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
 - VI. si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - VII. si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - VIII. si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - IX. si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - X. si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - XI. si dichiara che l'opera verrà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio.

Per i soli beneficiari privati

- o. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente. Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve

essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

- p. Visura camerale;
- q. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime "De Minimis". Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile denominato "modello base de minimis" (http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/)

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare che il livello di progettazione è quello esecutivo, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro e non oltre i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determina dirigenziale di ammissibilità al finanziamento, pena la decadenza dal finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il progetto è ritenuto **esecutivo**, ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Inoltre, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 il progetto deve essere corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Per i soggetti pubblici, entro e non oltre i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determina dirigenziale di ammissibilità al finanziamento, dovrà essere prodotta documentazione probante l'inclusione dell'opera nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio, pena la decadenza dal finanziamento.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

ARTICOLO 10

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno dovranno pervenire entro e non oltre il **01 Aprile 2019**.

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al seguente indirizzo:

http://www.lazioeuropa.it/psr_fear-17/sistema_informativo-119/

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio previa presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l'abilitazione da parte della Regione, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo

http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre il **19 marzo 2019** insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo dell'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) di pertinenza e per conoscenza al seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it> accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf

La documentazione, di cui al precedente art. 9, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i., entro il termine di 15 giorni dalla data di chiusura del bando.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.

Tabella criteri di selezione - Operazione 7.4.1

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' TERRITORIALI	Localizzazione dell'intervento con priorità per le aree D	7.4.1.A	Localizzazione dell'intervento in aree D. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'investimento/intervento è realizzato in area D secondo la classificazione PSR	10	10	20
	Comuni ricadenti in aree svantaggiate montane	7.4.1.B	Localizzazione dell'intervento in aree svantaggiate montane. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'investimento/intervento è localizzato in aree svantaggiate montane secondo la classificazione utilizzata dallo sviluppo rurale.	10	10	
LIVELLO DI INNOVAZIONE DEL SERVIZIO	Livello e innovazione di offerta del servizio	7.4.1.C1	Livello e innovazione di offerta del servizio: introduzione del servizio. La priorità è attribuita nel caso il servizio è di prima introduzione. Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.	15	15	15
		7.4.1.C2	Livello e innovazione di offerta del servizio: miglioramento di un servizio preesistente. La priorità è attribuita nel caso l'intervento preveda il miglioramento di un servizio già esistente anche attraverso la sua espansione. Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.	10		
APPROCCIO COLLETTIVO	Interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali, nella logica dell'integrazione	7.4.1.D1	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge da 2 a 3 Comuni.	2	10	15
		7.4.1.D2	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge 4 Comuni.	5		
		7.4.1.D3	Integrazione territoriale. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'intervento coinvolge più di 4 comuni.	10		
	7.4.1.F	Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione (art.35)	5	5		
PPI	Attivazione all'interno di un Progetto Pubblico Integrato	7.4.1.G	Attivazione all'interno di un Progetto Pubblico Integrato. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto proponente partecipi attivamente ad un Progetto Pubblico Integrato.	20	20	
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	Grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento	7.4.1.H1	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi fino a 500 abitanti.	5	15	50
		7.4.1.H2	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi da 501 a 1000 abitanti.	10		
		7.4.1.H3	Grado di copertura dell'intervento. La Priorità è attribuita nel caso in cui l'intervento interessi più di 1001 abitanti.	15		
	7.4.1.I	Interventi su strutture già esistenti ed adibite all'erogazione dei servizi di base. La priorità è riconosciuta nel caso in cui l'investimento viene realizzato su strutture già esistenti ed adibite all'erogazione di servizi di base.	15	15		
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100

Punteggio minimo: Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che raggiungono un punteggio minimo di 30 PUNTI con almeno due criteri.

Casi di ex aequo: In caso di parità di punteggio si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto con preferenza a quelli di importo inferiore.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

1. Criterio A

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020.

L'attribuzione della priorità è effettuata secondo l'ubicazione dell'intervento.

2. Criterio B

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e riportate nell'allegato 1 "Zone montane" del bando Pubblico della sottomisura 13.1 del PSR Lazio, consultabile al seguente indirizzo:

https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G02910_09_03_2018_Allegato2_zone_montane.pdf

L'attribuzione della priorità è effettuata secondo l'ubicazione dell'intervento.

3. Criterio C

introduzione del servizio.

- Il punteggio è attribuito sulla base dell'innovatività del servizio proposto. L'innovatività del servizio verrà valutata verificando che tale servizio sia o non sia già presente nel territorio comunale interessato (o nei territori comunali interessati nel caso di enti pubblici associati). Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.

miglioramento di un servizio preesistente

- Il punteggio è attribuito nel caso che l'intervento riguardi un servizio già esistente sul territorio comunale interessato (o nei territori comunali interessati nel caso di enti pubblici associati). Si applica il principio della prevalenza economica riferito all'importo del servizio innovativo rispetto al costo totale dell'intervento ammissibile.

4. Criterio D

Il punteggio è attribuito in base al numero dei Comuni coinvolti dagli interventi previsti della singola domanda presentata sulla Misura 7.4.1. Il punteggio verrà attribuito esclusivamente alle domande presentate da enti pubblici associati dotati di personalità giuridica .

5. Criterio F

Attivazione all'interno di un progetto di cooperazione. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto proponente sia stato beneficiario o abbia partecipato attivamente ad uno o più progetti di cooperazione avviati e/o realizzati nell'ambito della misura 16 del PSR 2014/2020 del Lazio.

6. Criterio G

La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto ha un Progetto Pubblico Integrato (piano di sviluppo definitivo) presentato e approvato ai sensi dei due bandi pubblici (Determinazione n. G03878 del 27/03/2018, e n G07996 del 07/06/2017) in cui sono ricompresi gli interventi da realizzare con la Sottomisura 7.4.

7. Criterio H

Il punteggio è attribuito in base al numero di abitanti interessati dall'intervento, secondo gli scaglioni indicati nella tabella dei punteggi. Il numero di abitanti interessati coincide con la popolazione residente nel comune dove viene realizzato l'intervento.

- nel caso di enti pubblici associati (unione di comuni) si considera la popolazione complessiva dei comuni facenti parte dell'unione;
- nel caso di progetti inclusi all'interno di un PPI presentato da più enti pubblici, si considera la popolazione complessiva dei comuni facenti parte del PPI;

8. Criterio I

Il punteggio è attribuito è riconosciuta nel caso in cui l'investimento viene realizzato su strutture già esistenti ed adibite all'erogazione di servizi di base.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione necessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro **2.300.000** di cui **700.000 destinati prioritariamente ai beneficiari**

ricadenti nella provincia di Rieti, quale contributo di solidarietà in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire da agosto 2016.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché a seguito dell'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si dovessero rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive s.m.i. .

Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, si procederà a verificare il punteggio auto attribuito secondo quanto previsto all'articolo 11 e l'effettivo possesso delle priorità dichiarate. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno stabilito nel bando.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l'Area della competente Direzione Regionale approva e pubblica sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

Nella seconda fase del controllo amministrativo, in considerazione della dotazione finanziaria del bando e della prevista riserva finanziaria, si procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle sole domande di sostegno che risultino potenzialmente finanziabili sulla base della graduatoria predisposta al termine della prima fase del controllo amministrativo in base ai punteggi verificati relativi ai criteri di selezione.

Nel caso in cui in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di un progetto, si procederà con il controllo dei requisiti di ammissibilità delle domande che seguono nella graduatoria sopra descritta.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, e le verifiche per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Questa fase del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando pubblico;

- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’art. 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico;
- che non raggiungono il livello di progettazione definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. l’A.D.A. competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell’A.D.A. competente dovrà provvedere alla formale comunicazione alla Direzione Regionale, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

A conclusione dell’istruttoria delle domande la Direzione Regionale provvederà a predisporre gli atti dirigenziali di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi.

Per ogni beneficiario ammissibile a seguito della conclusione dell'istruttoria e dell'inserimento nella determinazione di ammissibilità a finanziamento verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione che varieranno a seconda del livello della progettazione. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Tempi di realizzazione delle operazioni

Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro **12 (dodici) mesi** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di Enti pubblici, l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell'appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro **4 (quattro) mesi** dalla trasmissione dell'accettazione del provvedimento di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dal Direttore regionale competente. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base del verbale di consegna lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ADA competente. Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro **8 (otto) mesi** dalla data di consegna degli stessi, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC entro **10 (dieci) giorni** dalla fine degli stessi. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente, e comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso, all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'A.D.A., a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **120 (centoventi) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'A.D.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'A.D.A. riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato all'articolo 27 della DGR 147/2016 e s.m.i..

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;

- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti. La concessione di tale anticipo è subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso. A tal fine, per gli Enti pubblici è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

La concessione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

per i beneficiari pubblici

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016) relative alle procedure adottate dall'ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

per i beneficiari privati

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Acconti

È prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo percepito non può superare l'80 % del contributo concesso per l'operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti. Detto limite è elevabile al 90% nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.

Nel caso la spesa ammessa per l'operazione, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sia inferiore o uguale a 100.000 euro, può essere richiesto un solo acconto. Per importi superiori, il beneficiario può richiedere fino a due acconti.

Ai fine dell'erogazione degli acconti, Si distinguono inoltre i seguenti due casi a seconda se il beneficiario ha percepito o meno l'anticipo:

- Erogazione di acconto nel caso di anticipo erogato.

In tal caso, gli acconti possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammessa per l'operazione, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, applicando l'aliquota di sostegno prevista, al netto dell'anticipo erogato.

- Erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

Gli acconti, in tal caso, possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, applicando l'aliquota di sostegno prevista.

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con l'anticipo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;

- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- In caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare all' A.D.A. la domanda di pagamento del saldo finale.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori. Tale termine decorre dalla data di inoltro via PEC della dichiarazione di fine lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di riduzione ed esclusione.

L'A.D.A. provvede entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate
- a verificare la piena funzionalità dell'opera e la sua destinazione d'uso (eventuali arredi e attrezzature necessarie alla piena funzionalità dell'opera sono a carico del richiedente), pena il non riconoscimento di tutta la spesa. La funzionalità dell'opera dovrà essere garantita per tutto il periodo degli impegni (5 anni dal pagamento del saldo finale) e potrà essere controllata in sede di controllo ex post.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale", con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

per i beneficiari pubblici

1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:
 - a. Relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l'andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
 - b. Documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione;
 - c. Conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di fine lavori deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
 - d. Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente;

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice o dall'eventuale collaudatore, e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario.

2. Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti (All. Check list AGEA di autovalutazione);
3. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CIG);

4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
5. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
6. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento;

per i beneficiari privati

7. Relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate;
8. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CIG);
9. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
10. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
11. Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e ogni ulteriore documentazione necessaria per l'esercizio e l'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente (es. certificati di agibilità, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate);
12. Documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione;
13. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento;

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 22

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all’articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 23

Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Lazio e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell’informazione per i beneficiari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation - GDPR*) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”,

concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1

del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.
